Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 maggio 1936 - ANNO XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1936-XIV, n. 754.

Dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693;
Riconosciuta l'urgente e assoluta necessità di provvedere;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I territori e le genti che appartenevano all'Impero d'Etiopia vengono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia.

Il titolo d'Imperatore d'Etiopia è assunto per sè e per i suoi successori dal Re d'Italia.

Art. 2. — L'Etiopia è retta e rappresentata da un Governatore generale che ha il titolo di Vice Re, da cui dipendono anche i Governatori dell'Eritrea e della Somalia.

Dal Governatore generale, Vice Re d'Etiopia, dipendono tutte le autorità civili e militari dei territori sottoposti alla sua giurisdizione.

Il Governatore generale, Vice Re d'Etiopia, è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Art. 3. — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, sarà provveduto a stabilire gli ordinamenti dell'Etiopia.

Art. 4. — Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 372, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1936-XIV, n. 755.

Nomina del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio a Governatore generale dell'Etiopia col titolo di Vice Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere al governo dell'Etiopia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio, Marchese del Sabotino, è nominato Governatore generale dell'Etiopia col titolo di Vice Re, con pieni poteri.

Art. 2. — Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 372, *foglio* 55. — MANCINI.

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 756.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2. — È autorizzata la spesa di L. 56.670.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

Art. 3. — È autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.

È, a tal fine, prorogato al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2° della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi o sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.

È autorizzata, altresì, la spesa di L. 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 4. — È autorizzata la spesa di L. 70.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 5. — È stabilito nella somma di L. 6.000.000, per l'esercizio 1936-37, il limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

Entro tale limite il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari, nonchè, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1937, contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, fissato dal R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1868, è, agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo capoverso del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1937.

Art. 6. — È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 7. — Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16 della lettera *C*, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1936-37, in L. 169.500.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestare servizio nella Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	7.500.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	35.000.000 —
3	Ufficiali idraulici - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4.500.000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (*Spese fisse*)	6.000.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	105.000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	1.850.000 —
7	Ufficiali idraulici - Competenze diverse	730.000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925)	410.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	976.000 —
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	350.000 —
11	Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio	15.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
12	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
13	Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (*Spesa obbligatoria*)	270.000 —
14	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.400.000 —
15	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	200.000 —
16	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	1.250.000 —
17	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	40.000 —
18	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
19	Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)	140.000 —
20	Spese casuali	80.000 —
21	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria	128.440 —
22	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	296.400 —
23	Genio civile — Spese d'ufficio (*Spese fisse*)	1.297.660 —
24	Genio civile — Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	400.000 —
25	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	3.500 —
26	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
27	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	40.000 —
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		63.512.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
29	Magistrato alle acque — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	500.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
30	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	10.000.000 —
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
		10.200.000 —
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
32	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	4.900.000 —
33	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200.000 —
34	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2.850.000 —
35	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	800.000 —
36	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi.	2.000.000 —
37	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	6.750.000 —
38	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	3.725.000 —
		21.225.000 —
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Opere in gestione del Magistrato alle acque.	
39	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali	3.800.000 —
40	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3.800.000 —
41	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua	750.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
42	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2.260.000 —
43	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	3.070.000 —
		13.680.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
44	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3.900.000 —
45	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	4.870.000 —
46	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	600.000 —
47	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2.500.000 —
48	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	6.775.000 —
49	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	5.000.000 —
		23.645.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana.	
50	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	500.000 —
51	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	30.000 —
52	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	340.000 —
		870.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
53	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1.100.000 —
54	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	5.000.000 —
55	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	1.900.000 —
		8.000.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	(a) *Opere in gestione del Provveditorato di Caserta.*	
56	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	1.400.000 —
57	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	750.000 —
	b) *Opere in gestione del Provveditorato di Aquila.*	
58	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali	80.000 —
59	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	350.000 —
60	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	400.000 —
	c) *Opere in gestione del Provveditorato di Bari.*	
61	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	6.500.000 —
62	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	1.000.000 —
	d) *Opere in gestione del Provveditorato di Potenza.*	
63	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	375.000 —
	e) *Opere in gestione del Provveditorato di Catanzaro.*	
64	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	525.000 —
65	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	450.000 —
	f) *Opere in gestione del Provveditorato di Palermo.*	
66	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	6.400.000 —
67	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	1.000.000 —
	g) *Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari.*	
68	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti	2.000.000 —
69	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	400.000 —
		21.630.000 —
	Escavazione dei porti.	
70	Spese di carattere ordinario per l'escavazione di porti e spiagge	14.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	CASE ECONOMICHE E POPOLARI DI PROPRIETÀ DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DA TERREMOTI.	
71	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	1.500.000 —
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME.	
72	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (art. 16 lettera *c*, della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	169.500.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
73	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Retribuzione giornaliera	16.500.000 —
74	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze e indennità varie	2.470.400 —
75	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Premi di operosità e rendimento	529.600 —
76	Incaricati provvisori ed operai temporanei — Retribuzioni e paghe — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze ed indennità varie — Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	2.500.000 —
77	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile	4.870.000 —
78	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	*per memoria*
79	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	*per memoria*
80	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
81	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	170.000 —
82	Spese relative alla manutenzione, riparazione, ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie.	2.430.000 —
83	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	1.300.000 —
84	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
85	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	1.300.000 —
		32.070.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
86	Spese per l'impianto ed il funzionamento dei Provveditorati per il mezzogiorno e le isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	5.500.000 —
87	Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche nel mezzogiorno e nelle isole, ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.600.000 —
		7.100.000 —
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
88	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato e sussidi agli enti locali	12.800.000 —
89	Opere idrauliche	1.800.000 —
90	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad Istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2642)	*per memoria*
91	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
92	Opere marittime	2.500.000 —
93	Edifici pubblici governativi	5.000.000 —
94	Opere da eseguire dallo Stato col concorso dello Stato nello interesse di enti locali, in virtù di leggi speciali	7.000.000 —
95	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
96	Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098)	*per memoria*
97	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare — Indennità di espropriazioni relative	1.500.000 —
98	Edilizia scolastica	1.000.000 —
99	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	*per memoria*
		32.600.000 —
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
100	Opere in gestione del Magistrato alle acque	9.050.000 —
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
101	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato e sussidi agli enti locali	3.000.000 —
102	Opere idrauliche	5.000.000
103	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
104	Opere marittime	2.500.000 —
105	Edifici pubblici governativi	8.025.000 —
106	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di enti locali, in virtù di leggi speciali	3.375.000 —
107	Opere speciali in Roma	*per memoria*
108	Opere e spese in dipendenza dei trattati lateranensi	*per memoria*
109	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate	2.000.000 —
110	Spese dipendenti da terremoti	1.800.000 —
111	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
112	Edilizia scolastica	1.000.000 —
113	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	5.000.000 —
		31.700.000 —
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
114	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana	3.000.000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE, IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
115	Opere stradali	*per memoria*
116	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
117	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	27.200.000 —
118	Opere marittime	12.000.000 —
119	Edifici pubblici governativi	3.000.000 —
120	Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	8.000.000 —
121	Edilizia scolastica (sussidi)	200.000 —
122	Spese dipendenti da danni di terremoti	10.000.000 —
123	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
124	Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna)	*per memoria*
		60.400.000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE, IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
125	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Caserta	2.000.000 —
126	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Aquila	2.000.000 —
127	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Bari	5.500.000 —
128	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Potenza	1.000.000 —
129	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Catanzaro	5.500.000 —
130	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo	20.500.000 —
131	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Cagliari	10.000.000 —
		46.500.000 —
	ESCAVAZIONI MARITTIME.	
132	Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori ed escavazioni marittime nell'interesse di altre Amministrazioni, di enti e di privati	*per memoria*
	SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI.	
133	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	590.500 —
	SUSSIDI PER DANNI DI TERREMOTI.	
134	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 aprile 1935, n. 454)	25.000.000 —
	SPESE PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI.	
135	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087)	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
136	Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	16.000.000 —
137	Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	400.000 —
138	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco	100.000 —
139	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	200.000 —
140	Sussidi al personale di ruolo, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, a quello già alle dipendenze dell'Amministrazione ed alle rispettive famiglie	100.000 —
141	Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti — Acquisto di strumenti geodetici — Riproduzione meccanica di disegni — Spese varie	600.000 —
142	Spese relative al servizio degli autoveicoli	100.000 —
143	Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1935	*per memoria*
144	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	*per memoria*
		17.500.000 —
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE DA ESEGUIRE IN CONCESSIONE OD A PAGAMENTO DIFFERITO, PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI.	
	Spese per l'Italia settentrionale.	
145	Opere stradali	15.000.000 —
146	Opere idrauliche	70.000.000 —
147	Opere marittime	8.500.000 —
148	Opere edilizie	8.000.000 —
149	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	5.500.000 —
150	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	*per memoria*
	Spese per l'Italia centrale.	
151	Opere stradali	3.500.000 —
152	Opere idrauliche	23.000.000 —
153	Opere marittime	5.500.000 —
154	Opere edilizie	7.500.000 —
155	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	11.500.000 —
156	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	*per memoria*
	Spese per l'Italia meridionale ed insulare.	
157	Opere stradali	4.000.000 —
158	Opere idrauliche	23.000.000 —
159	Opere marittime	11.500.000 —
160	Opere edilizie	11.500.000 —
161	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	55.000.000 —
162	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene, frane e da eruzioni vulcaniche	*per memoria*
	Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare.	
163	Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985; Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2460, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898; 17 gennaio 1926, n. 179, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; art. 36 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726; art. 14 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906; articoli 1 e 9 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, convertito nella legge 23 marzo 1931, n. 553)	80.000.000 —
	Contributi straordinari ad Aziende autonome.	
164	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982 e articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723	26.000.000 —
		369.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
165	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici governativi	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	ESTINZIONE DI DEBITI	
166	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 — decima delle 35 rate)	77.920 —
167	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800.000 fatta dalla Cassa medesima per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 — decima delle 35 rate)	65.791 —
168	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 90.000 fatta dalla Cassa medesima per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 — decima delle 35 rate)	6.809 —
169	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici — trentaquattresima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate, a partire dall'esercizio 1915-16, secondo un nuovo piano di ammortamento	28.430 —
170	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici — trentaquattresima delle quaranta annualità	97.820 —
171	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma — ventinovesima delle trentacinque annualità approvate con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300.000 —
172	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28) — diciassettesima delle trentacinque annualità	86.500 —
		663.270 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	63.512.000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	500.000 —
	Debito vitalizio	10.200.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	21.225.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amminisrativi decentrati	13.680.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	23.645.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	870.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	8.000.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico amministrativi decentrati	21.630.000 —
	Escavazione dei porti	14.000.000 —
	Case economiche e popolari di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	1.500.000 —
	Contributi ad aziende autonome	169.500.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	348.262.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	32.070.000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	7.100.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	32.600.000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	9.050.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	31.700.000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	3.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	60.400.000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	46.500.000 —
	Escavazioni marittime	—
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri	590.500 —
	Sussidi per danni di terremoti	25.000.000 —
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	1.000.000 —
	Costruzione di strade ferrate	17.500.000 —
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	369.000.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	635.510.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie	—
	Estinzione di debiti	663.270 —
	Totale del movimento di capitali	663.270 —
	Totale delle spese straordinarie	636.173.770 —
	Totale generale	984.435.770 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)		983.772.500 —
Categoria II — Movimento di capitali		663.270 —
	Totale generale	984.435.770 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	TASSE E CANONI.	
1	Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	130.000.000 —
2	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade	2.000.000 —
		132.000.000 —
	CONTRIBUTO DELLO STATO.	
3	Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 16, lettera *c*) della legge 17 maggio 1928, n. 1094	169.500.000 —
4	Somma da corrispondere dallo Stato per integrare il minore introito previsto per tasse di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli, in confronto dello stanziamento inscritto, per tale titolo, nello stato di previsione dell'esercizio 1934-35 (Regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536)	51.000.000 —
		220.500.000 —
	PROVENTI MINORI.	
5	Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali ed in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410)	900.000 —
6	Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (art. 234 del Testo unico sulla finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	6.000.000 —
7	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 6 aprile 1933, n 427)	1.000.000 —
8	Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (art. 119 del Testo unico approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	6.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
9	**Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse**	200.000 —
		14.100.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
10	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	1.000.000 —
11	Ricupero di spese di spedalità sostenute dall'Amministrazione per il personale della Milizia della strada, per malattie non riconosciute dipendenti da cause di servizio	10.000 —
12	Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri e sulle pensioni agli ex agenti	750.000 —
13	Ritenuta pensione sugli stipendi degli ufficiali e marescialli della Milizia della strada	40.000 —
		1.800.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTO DELLO STATO.	
14	Contributo straordinario dello Stato per lavori di sistemazioni generali di strade statali (art. 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38 convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, modificato con l'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723)	26.000.000 —
	INTERESSI ATTIVI.	
15	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti	1.800.000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
16	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	1.000.000 —
17	Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie	4.100.000 —
18	Entrate eventuali e diverse	800.000 —
19	Prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		5.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	AUTOSTRADE.	
20	**Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento**	2.200.000 —
21	**Proventi della pubblicità e vari**	300.000 —
		2.500.000 —
	AUTOCAMIONALE GENOVA-VALLE DEL PO.	
22	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	2.000.000 —
23	Proventi della pubblicità e vari	120.000 —
		2.120.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di debiti.	
24	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	60.000.000 —
25	Anticipazioni di fondi da parte di enti locali per accelerare la esecuzione di alcune opere lungo le strade statali	2.200.000 —
		62.200.000 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
26	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60.000.000 —
27	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	5.712.000 —
28	Quota parte del prodotto netto delle pene pecuniarie accertate per violazioni alle tasse sugli autoveicoli, da versare ai conti vestiario della Milizia della strada, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 1001)	10.000 —
		65.722.000 —

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Voce	Importo
Tasse e canoni	132.000.000 —
Contributo dello Stato	220.500.000 —
Proventi minori	14.100.000 —
Entrate diverse	1.800.000 —
Totale delle entrate effettive ordinarie	368.400.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributo dello Stato	26.000.000 —
	Interessi attivi	1.800.000 —
	Entrate diverse	5.900.000 —
	Autostrade	2.500.000 —
	Autocamionale Genova-Valle del Po	2.120.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	38.320.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di debiti	62.200.000 —
	Partite che si compensano nella spesa	65.722.000 —
	Totale del movimento di capitali	127.922.000 —
	Totale delle entrate straordinarie	166.242.000 —
	Totale generale	534.642.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	406.720.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	127.922.000 —
	Totale generale	534.642.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

***Il Ministro per le finanze*:**

DI REVEL.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	PERSONALE.	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (*Spese fisse*)	3.850.000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	90.000 —
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*)	2.750.000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	3.115.000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	1.600.000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	563.000 —
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	115.000 —
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	500.000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (*Spese fisse*)	35.000.000 —
		47.583.000 —
	MILIZIA NAZIONALE DELLA STRADA.	
10	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (*Spese fisse*)	6.530.000 —
11	Indennità di tramutamento, premi di rafferma, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni	1.350.000 —
12	Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti	50.000 —
13	Spese di spedalità	40.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
14	Spese relative al servizio degli autoveicoli	3.500.000 —
15	Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali	600.000 —
		12.070.000 —
	SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE.	
16	Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180 e 21 gennaio 1929, n. 98	110.000 —
17	Manutenzione e riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese telegrafiche e telefoniche, illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	950.000 —
18	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori	1.125.000 —
19	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	170.000 —
20	Fitti e canoni	630.000 —
		2.985.000 —
	SPESE AVENTI RELAZIONE CON LE ENTRATE.	
21	Premi di diligenza alla Milizia stradale ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto	*per memoria*
22	Spese di qualsiasi natura (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	450.000 —
		450.000 —
	SPESE DIVERSE.	
23	Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	2.000.000 —
24	Spese di liti ed arbitraggi	20.000 —
25	Spese casuali	20.000 —
26	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri ed al fondo massa vestiario di detto personale	400.000 —
		2.440.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	DEBITO VITALIZIO	
27	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	2.000.000 —
28	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	70.000 —
29	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile al personale della Milizia nazionale della strada ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	50.000 —
30	Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale della Milizia Nazionale della strada	20.000 —
		2.140.000 —
	LAVORI.	
31	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	145.600.000 —
	FONDO DI RISERVA.	
32	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	800.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	INTERESSI PASSIVI.	
33	Interessi su prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	24.100.000 —
	PERSONALE.	
34	Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici	290.000 —
	SPESE DIVERSE.	
35	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale	300.000 —
	SPESE DI IMPIANTO.	
36	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
37	Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	500.000 —
		700.000 —
	Lavori.	
38	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzioni di ponti e di case cantoniere	18.500.000 —
39	Lavori di sistemazioni generali	70.000.000 —
40	Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità	101.000.000 —
		189.500.000 —
	Fondo di riserva.	
41	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	342.000 —
	Autostrade.	
42	Lavori	1.700.000 —
43	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	100.000 —
44	Personale addetto all'esercizio	320.000 —
45	Spese generali di esercizio	170.000 —
46	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	90.000 —
47	Avanzo di gestione da destinare a lavori di rifacimento della pavimentazione	120.000 —
		2.500.000 —
	Autocamionale Genova-Valle del Po.	
48	Lavori	1.300.000 —
49	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	130.000 —
50	Personale addetto all'esercizio	260.000 —
51	Spese generali di esercizio	300.000 —
52	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	80.000 —
53	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e rendimento per i servizi dell'autocamionale	50.000 —
54	Avanzo di gestione	*per memoria*
		2.120.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
55	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	33.200.000 —
56	Rimborso delle somme anticipate da Enti locali per accelerare la esecuzione di alcune opere lungo le strade statali.	1.800.000 —
		35.000.000 —
	Partite che si compensano nella entrata.	
57	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60.000.000 —
58	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie.	5.712.000 —
59	Quota parte del prodotto netto delle pene pecuniarie accertate per violazioni alle tasse sugli autoveicoli, da versare ai conti vestiario della Milizia della strada, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 1001.	10.000 —
		65.722.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO DELLA SPESA.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Personale tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine	12.583.000 —
Capi cantonieri e cantonieri	35.000.000 —
	47.583.000 —
Milizia Nazionale della strada	12.070.000 —
Spese generali e di amministrazione	2.985.000 —
Spese aventi relazione con le entrate	450.000 —
Spese diverse	2.440.000 —
Debito vitalizio	2.140.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Lavori	145.600.000 —
	Fondo di riserva	800.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	214.068.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi passivi	24.100.000 —
	Personale	290.000 —
	Spese diverse	300.000 —
	Spese di impianto	700.000 —
	Lavori	189.500.000 —
	Fondo di riserva	342.000 —
	Autostrade	2.500.000 —
	Autocamionale Genova-Valle del Po	2.120.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	219.852.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	35.000.000 —
	Partite che si compensano nella entrata	65.722.000 —
	Totale del movimento di capitali	100.722.000 —
	Totale delle spese straordinarie	320.574.000 —
	Totale generale	534.642.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I — Spese effettive (*ordinarie e straordinarie*)	433.920.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	100.722.000 —
	Totale generale	534.642.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	ENTRATA.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	406.720.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	127.922.000 —
	Totale generale dell'entrata	534.642.000 —
	SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	433.920.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	100.722.000 —
	Totale generale della spesa	534.642.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 757.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 758.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 759.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 760.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1936-XIV, n. 761.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai mezzadri, coloni e loro familiari l'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'assicurazione per la tubercolosi è obbligatoria per i mezzadri ed i coloni parziari in genere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2. — Il beneficio delle prestazioni previste dal titolo II, capo VI, sezione 2ª, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è esteso all'intero nucleo familiare del mezzadro o colono. Tuttavia nessuna indennità è dovuta ai familiari in caso di ricovero del mezzadro o colono ai sensi degli articoli 66 e 67 del predetto Regio decreto-legge.

S'intendono compresi nel nucleo familiare, oltre i componenti la famiglia indicati nell'art. 69 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, anche tutti gli altri parenti ed affini, purchè convivano col mezzadro o colono e lavorino abitualmente sul fondo condotto a mezzadria o a colonia.

Art. 3. — Si provvede agli scopi di cui agli articoli precedenti con un contributo annuo di L. 12 per ciascun componente del nucleo familiare indicato nell'art. 2. Nessun contributo è tuttavia dovuto per i componenti di età fino ai 12 anni compiuti.

Il contributo è per metà a carico del proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo condotto a mezzadria o a colonia e per metà a carico del mezzadro o colono.

Il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario ha diritto di ritenere la quota a carico del mezzadro o colono in occasione della chiusura annuale dei conti colonici.

Art. 4. — Il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario di fondo concesso a mezzadria o a colonia ha l'obbligo di denunciare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, entro i primi trenta giorni di ogni anno agrario, con elenco nominativo, i singoli componenti del nucleo familiare del mezzadro o colono di cui all'art. 2.

La inadempienza a tale obbligo è considerata inadempienza all'obbligo assicurativo.

Art. 5. — Il contributo di cui all'art. 3 può essere riscosso con le modalità stabilite dall'art. 52 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Art. 6. — I crediti di qualsiasi specie verso il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo condotto a mezzadria o a colonia, derivanti dal mancato versamento del contributo assicurativo, hanno privilegio sulla generalità dei mobili a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 7. — Il diritto alle prestazioni a favore dei mezzadri, coloni e loro familiari sorge dopo che sia decorso un anno dalla data di presentazione della denuncia da parte del proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo condotto a mezzadria o a colonia, e dopo che siano stati versati i contributi relativi all'intero anno agrario.

Il diritto alle prestazioni sussiste anche quando, pur non essendo stato versato interamente o parzialmente il contributo relativo all'anno agrario in corso e a quello immediatamente precedente alla richiesta delle prestazioni stesse, risultino versati i contributi relativi almeno a tre anni agrari degli ultimi cinque precedenti quello in corso alla data di domanda delle prestazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 8. — Per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la denuncia di cui all'art. 4 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data predetta, e il contributo assicurativo è dovuto nella misura di tanti dodicesimi del contributo annuo previsto dall'art. 3 quanti sono i mesi mancanti alla chiusura dell'anno agrario medesimo.

Art. 9. — Nella prima applicazione del presente decreto, per le persone comprese nell'assicurazione nei riguardi delle quali risultino versati i contributi assicurativi dovuti relativamente all'anno agrario in corso alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diritto alle prestazioni sorge a decorrere dal 1° gennaio 1937.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 42. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 aprile 1936-XIV.
Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo d'inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 1° aprile 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti autarchici, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè per le Aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti, comunque sovvenzionati dallo Stato, per la conversione in millimetri di misure espresse in pollici o viceversa, è obbligatoria l'osservanza dell'unificazione contenuta nelle seguenti tabelle:

UNI 315+321 (fascicolo unico di 7 tavole) 18 febbraio 1935-XIII:

« Conversione pollici-millimetri. Fattore di equivalenza. Regola per gli arrotondamenti. Tavole numeriche di conversione ».

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dalla data del presente decreto.

Art. 3. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4. — Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5. — È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 118.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 Mod. 168 T. — Data: 15 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Esposito Salvatore fu Giuseppe da Vibo Valentia — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 Cons. 5 per cento, capitale L. 500 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1062)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso ad un posto di chimico per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° febbraio 1936 con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di chimico nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di servizio, di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e di far svolgere le prove scritte e pratiche d'esame presso la Regia Accademia navale di Livorno anzichè a La Spezia;

Decreta:

Gli articoli 6 e 7 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1936, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di chimico nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un ammiraglio o generale A.N., ovvero un capitano di vascello o colonnello A.N.;

Membri: due professori in chimica di Regia università, o di Regio politecnico o della Regia Accademia navale e due funzionari del ruolo dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al nono ».

« Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta i appositi programmi.

« Essi avranno luogo in Livorno e le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34 a 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1208)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.